

COMUNE DI CARPENEDOLO

ALLEGATO ALLA DELIBERA

del. N° 3 / Del. 26.1.2013

C.C. Il Sindaco Il Segretario Comunale

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Legittimazione della spesa di rappresentanza
- Art. 3 Forma della spesa di rappresentanza
- Art. 4 Eventi che giustificano la spesa di rappresentanza
- Art. 5 Procedimento della spesa di rappresentanza
- Art. 6 Gestione contabile
- Art. 7 Divieti
- Art. 8 Spese di trasferta
- Art. 9 Accesso agli atti
- Art. 10 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni liberali di beni o servizi per motivi di rappresentazione esterna dell'ente quando esse non sono consentite espressamente dalla legge o non sono previste da provvedimenti assunti nell'esercizio di compiti che la legge attribuisce al Comune.
2. Per spesa di rappresentanza s'intende l'acquisto di un bene o servizio destinato alla funzione indicata nel precedente comma.

ART. 2 – Legittimazione della spesa di rappresentanza

1. La spesa di rappresentanza è consentita per manifestare la presenza del Comune quale ente esponenziale della comunità locale o quale soggetto istituzionale della Repubblica italiana, in occasione degli eventi elencati al successivo art.4.
2. La spesa di rappresentanza deve conformarsi ai criteri di sobrietà e congruità adeguati al contesto alla quale la stessa è diretta.
3. Non possono essere assunte a carico del bilancio comunale le spese per erogazioni liberali a dipendenti, collaboratori, consulenti, commissari o amministratori comunali, non consentiti espressamente da leggi o contratti collettivi.
4. Sono da ritenere legittime le spese di rappresentanza a favore dell'amministratore comunale che, nell'occasione prevista dal presente regolamento, svolge la funzione di rappresentanza del Comune e dei dipendenti che per motivi di servizio concorrono allo svolgimento dell'evento.

ART.3 – Forma della spesa di rappresentanza

1. Le erogazioni liberali per la rappresentanza possono essere effettuate sottoforma di dono di un bene, gratuita ospitalità o semplice ristoro oppure accesso gratuito a servizi, manifestazioni o pubblici spettacoli.
2. Configurano anche spese di rappresentanza, quelle sostenute per manifestare, sotto qualsiasi forma, la partecipazione dell'ente a momenti particolarmente significativi della vita di persone legate in modo speciale alla comunità locale od al Comune quale organizzazione.

ART. 4 – Eventi che giustificano la spesa di rappresentanza

Le spese di rappresentanza comunale possono essere sostenute in occasione di uno dei seguenti eventi:

- visite di autorità e personalità rappresentative dello Stato in tutte le sue forme;

- incontri con rappresentanti di istituzioni italiane o straniere per speciali ricorrenze;
- partecipazione a manifestazioni religiose particolarmente sentite dalla popolazione;
- cerimonie per avvenimenti che toccano il comune sentimento della popolazione;
- gemellaggi con altri enti;
- avvenimenti particolarmente significativi della vita di persone che vivono o hanno vissuto uno speciale legame con il Comune o con l'organizzazione comunale.

ART. 5 – Procedimento della spesa di rappresentanza

1. Nei casi previsti dal presente regolamento il Sindaco invita il responsabile del servizio a procedere all'acquisto del bene o servizio necessario per la rappresentanza dell'ente.
2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
 - evento giustificativo;
 - destinatari;
 - oggetto e funzione della spesa.
3. Il responsabile del servizio invitato a procedere, se ritiene che la spesa richiesta non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dal presente regolamento, informa il richiedente del non luogo a procedere.
4. Ove risulti più conveniente e lo scopo della spesa lo consenta, è possibile procedere all'acquisto cumulativo dei beni da elargire nelle diverse circostanze che danno luogo alla rappresentanza del Comune.
5. Nei casi previsti dal precedente comma la richiesta recherà una generica indicazione sui motivi della spesa, ferma restando la responsabilità del richiedente in ordine all'utilizzo del bene in conformità al presente regolamento.
6. All'acquisto dei beni o servizi oggetto delle spese di rappresentanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste per le forniture o gli acquisti di servizi strumentali all'attività comunale.

ART. 6 – Gestione contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate applicando le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la contabilità comunale.
2. Esse devono essere imputate nell'apposito capitolo del bilancio comunale il cui stanziamento non può essere superiore a quanto previsto dalla legislazione vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
3. Quelle sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono rendicontate, pubblicate e trasmesse agli organi di controllo con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 7 – Divieti

1. I responsabili di procedimenti di spesa non possono dar luogo ad acquisto di beni o servizi per spese di rappresentanza al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

2. Il responsabile del servizio finanziario che in occasione dell'approvazione del rendiconto delle spese di economato riscontri l'acquisto per cause diverse da quelle previste dal presente regolamento, invita l'autore della spesa a rifondere della medesima il Comune entro un termine prefissato decorso inutilmente il quale, provvede a trasmettere gli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per l'azione di responsabilità amministrativa.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora l'autore della spesa presenti fondate controdeduzioni in merito alla legittimità della spesa sostenuta, il responsabile del servizio finanziario, archivia la richiesta di rimborso.

ART. 8 – Spese di trasferta

Le spese di viaggio ed alloggio per missioni, trasferte, sostenute dal sindaco o dal vicesindaco sono sostenute nel bilancio comunale e nei limiti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 12 febbraio 2009.

In ogni caso sono considerate spese quelle con taxi, con il servizio pubblico locale, metropolitana e treno, oltre a quelle dell'autovettura comunale.

ART 9 – Accesso agli atti

Tutti i documenti amministrativi relativi ai rimborsi delle spese di rappresentanza del presente regolamento sono liberamente visionabili dai privati cittadini, nel rispetto della legge sulla privacy.

ART.10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.

2. Il presente regolamento sarà affisso permanentemente sul sito web del Comune.